



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 18/06/2001

COMUNE DI RUFFANO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 81 del 27.4.92

COMUNE DI RUFFANO

Prov. di Lecce

Modifiche allo STATUTO COMUNALE
pubblicato sui Bollettini Ufficiali della Regione
Puglia n. 81 del 27/4/92, n. 58 del 24/5/95, n. 99
del 6/10/98 e n. 113 dell'11/11/98.

I seguenti articoli sono confermati:

Art. 1 - Il comune

Art. 2 - Obiettivi dell'azione del comune

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Programmazione

Art. 5 - I compiti del comune per i servizi di competenza statale

Art. 6 - Gestione dei servizi pubblici locali

Art. 7 - Territorio, rappresentanza

Art. 8 - Organismi di partecipazione e forme associative

Art. 9

Consulta delle associazioni e forum cittadino

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed adozione dei propri programmi, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle associazioni attraverso la consulta ed il forum dei cittadini.-

Art. 10

Funzioni della consulta

1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni: formulazione di pareri consultivi, formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative alle attività ed ai servizi nonché proposte relative al bilancio preventivo annuale, ove richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale.-

Art. 11

Forum dei cittadini

1. E' istituito il Forum dei Cittadini, Assemblea popolare convocata dal Sindaco almeno una volta l'anno per informare i cittadini sull'andamento amministrativo.-

Art. 12

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Ruffano, al fine di promuovere e favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita collettiva della comunità, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi delibera in via consultiva nelle seguenti materie: spazi aperti, sport, cultura, spettacolo e tempo libero, politica ambientale, diritto allo studio ed istruzione pubblica, assistenza agli svantaggiati, rapporti con l'Unicef ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali interessate alla solidarietà ed alla pace.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da norme regolamentari inserite nella stessa delibera consiliare di istituzione del medesimo Consiglio.

Art. 13

Diritti dei contribuenti

1. L'Amministrazione Comunale, in conformità con lo Statuto dei contribuenti, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e con particolare riferimento ai tributi locali, si dota di apposito regolamento per disciplinare profili procedurali ed organizzativi delle attività in materia di tributi locali per assicurare i diritti dei contribuenti.

2. Il regolamento dovrà in particolare individuare e disciplinare:

a) modi, tempi e strumenti idonei di informazione al cittadino, per assicurargli l'effettiva conoscenza di atti ed iniziative a lui destinate;

b) attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno di contribuenti sprovvisti di conoscenze tributarie;

c) procedure semplici e trasparenti per favorire e risolvere le istanze di interpello.

Art.14

Il difensore civico

1. Il Comune per la difesa dei diritti dei cittadini, può, con deliberazione consiliare approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati, istituire il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso di laurea che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza e serenità di giudizio. Il Difensore svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni e le carenze dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico segnala al Sindaco, alla Giunta ed ai Responsabili dei Settori le carenze dei servizi comunali, sia di quelli erogati direttamente o indirettamente da terzi, sia di servizi pubblici erogati sul territorio da altre pubbliche Amministrazioni, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4. Il Difensore Civico segnala al Sindaco ed alla Giunta eventuali bisogni espressi ed inespressi, insoddisfatti, che fanno capo a singoli, famiglie, gruppi.

5. Il Difensore Civico svolge il controllo eventuale sulle deliberazioni degli organi collegiali, secondo le modalità previste dalle leggi.

6. La carica di Difensore Civico dura fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco, o fino alla cessazione dello stesso mandato per le altre cause previste dalla legge, oppure in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata in forma segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. L'ufficio del Difensore Civico, quando istituito, è dotato di mezzi necessari per il funzionamento.
8. Il Difensore Civico presenta periodicamente al Consiglio, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento della propria attività. Tale relazione sarà pubblicizzata.
9. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì, usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
10. Il Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi, pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente o nei partiti politici; si applicano nei suoi confronti le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.
11. Al Difensore Civico viene riconosciuta un'indennità di funzione pari a quella degli Assessori.

Gli ex articoli dal n. 9 al n. 26 sono confermati e prendono la seguente numerazione:

Art. 15 - Istanze

Art. 16 - Petizioni

Art. 17 - Proposte

Art. 18 - Condizioni di ammissibilità

Art. 19 - Consultazione della popolazione e referendum consultivo

Art. 20 - Informalità e doverosità dell'azione amministrativa comunale

Art. 21 - Obbligo di motivazione

Art. 22 - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento

Art. 23 - Contenuto della comunicazione

Art. 24 - Pubblicità dell'iniziativa

Art. 25 - Intervento nel procedimento

Art. 26 - Forme del contraddittorio

Art. 27 - Limite al diritto di partecipazione

Art. 28 - Istruttoria pubblica

Art. 29 - Accordi - recessi - controversie

Art. 30 - Diritto di accesso

Art. 31 - Diritto di accesso - limiti

Art. 32 - Diritto dei cittadini all'informazione

Art. 33

Consiglio comunale

Il 2° comma dell'ex art. 27 viene così riformulato:

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Gli ex articoli 28 e 29 sono confermati e diventano:

Art. 34 - Competenze consiliari

Art. 35 - Elezione e durata del consiglio comunale

Art. 36 - Convocazione della prima adunanza del consiglio comunale

La lettera d) del 3° comma dell'ex art. 30 viene eliminata.

Art.37

Discussione linee programmatiche di governo.

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.77 del 1995.-

Art.38

Presidenza del consiglio

1. Può essere istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Presidenza del Consiglio è attribuita ad un consigliere comunale.
3. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
4. Le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 39

Presidenza provvisoria

1. Sino alla nomina del Presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco.

Art. 40

Nomina e durata del presidente del consiglio

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla data del suo insediamento, procede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, scelti tra i Consiglieri, assegnando il Vicepresidente alla minoranza.
2. In sede di prima applicazione il Consiglio Comunale procede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di esecutività dello Statuto.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
4. Il Presidente del Consiglio resta in carica per l'intera durata dell'Amministrazione. Cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata in forma segreta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La mozione deve essere presentata da almeno 2/5 dei consiglieri e deve contenere le motivazioni che stanno a fondamento della mozione stessa.

Art. 41

Il vice presidente

1. Il Consiglio procede all'elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente, da assegnare alla minoranza, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nessun Consigliere della minoranza raggiunga la maggioranza richiesta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta. Risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 42

Adunanze e convocazione

L'ex Art. 31 viene così riformulato:

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in adunanza ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, nonché la prima adunanza successiva alle elezioni.
3. Le adunanze ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato 24 ore prima.
4. Il Consiglio Comunale è , convocato dal Presidente del Consiglio o, se non ancora nominato, dal Sindaco. Può essere altresì convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica su materie di competenza del Consiglio; in tal caso la riunione deve tenersi entro e non oltre 20 giorni dalla data della relativa richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima. del giorno in cui è stata convocata la seduta.-
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.-
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di adunanze ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di adunanze straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.-

Art.43

Pubblicità e validità delle sedute e delle deliberazioni

Il 5° comma dell'ex Art. 32 viene così riformulato:

5. In seconda convocazione, che dovrà aver luogo con le modalità ed i tempi indicati dal regolamento, per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.-

Gli argomenti all'ordine del giorno concernenti l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo non possono essere approvati in seconda convocazione.-

Art. 44

Cessazione dalla carica di consigliere

L'ex Art. 33 viene così riformulato:

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.-

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco o, se nominato, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n.2, della legge 8/6/1990, n.142, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 154/5/1997, n. 127.

Art. 45

Prerogative dei consiglieri comunali

L'ex Art. 34 viene confermato.

Art. 46

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

L'ex art. 35 viene confermato.

Art. 47

Consigliere anziano

Il 20 comma dell'ex art. 36 viene soppresso.

Art. 48

Commissioni consiliari

Viene inserito il seguente 2° comma all'ex art. 37:

2. Per le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.-

Art.49

Attività ispettiva e commissione di indagine

L'ex art. 38 viene confermato.

Art. 50

Elezione del sindaco e nomina della giunta

Al comma 1° dell'ex art. 39, le parole da " ... unitamente alla proposta" fino alla fine del comma sono soppresse.-

Il comma 3° viene soppresso.

Art. 51

Mozione di sfiducia

Il 3° comma dell'ex art. 40 viene così riformulato:

3. La mozione di sfiducia è motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Art. 52

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

L'ex art. 41 viene confermato.

Art. 53

La giunta comunale - composizione

L'ex art. 42 viene così riformulato:

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.-

Art. 54

Le competenze della giunta comunale

L'ex art. 43 viene così modificato:

Al comma 1° le parole "nell'amministrazione" sono sostituite da "nell'attività di governo";

Il punto c) del 2° comma viene così riformulato:

c) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati agli altri Organi;

Alla fine del punto e) vengono aggiunte le seguenti parole: "salvo quelle di competenza del dirigente dell'ufficio". Gli ex artt. dal n.44 al n.62 sono confermati e prendono la seguente numerazione:

Art. 55 - Adunanze della giunta

Art. 56 - Attività e funzionamento della giunta

Art. 57 - Il sindaco e le. Sue funzioni

Art. 58 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 59 - Funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del sindaco

Art. 60 - Divieto di incarichi e consulenze

Art. 61 - Pubblicità

Art. 62 - Principi generali

Art. 63 - Criteri organizzativi

Art. 64 - Principi dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 65 - Il segretario del comune

Art. 66 - Funzionari responsabili dei settori

Art. 67 - I revisori

Art. 68 - Erogazione dei servizi pubblici

Art. 69 - Forme di collaborazione e di cooperazione

Art. 70 - Le convenzioni

Art. 71 - I consorzi

Art. 72 - Accordi di programma

Art. 73 - Revisione dello statuto

Art. 74 - Norma transitoria

Art. 75 - Entrata in vigore

Il comma 3° dell'ex art. 63 viene così riformulato:

3. Il presente Statuto entra in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.-
